



COMUNE DI MELILLI

(Provincia di Siracusa)

3

REGOLAMENTO COMUNALE

“MISURE PER LA SALVAGUARDIA
DELL'AMBIENTE E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE”

Art. 1 Oggetto

Il regolamento comunale ha per oggetto l'insieme delle norme da osservare in tutte le attività produttive comportanti trasformazioni del territorio del Comune, intese come azioni dell'uomo volte a modificare, a tutelare o a riqualificare sia l'ambiente fisico, sia quello naturale.

Il presente regolamento integra quale *lex specialis* le prescrizioni dell'articolo 4 del T.U. delle "Disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia", approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e dell'articolo 1, commi 6,7,8,9 e 10 della Legge 21 dicembre 2001 n° 443, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi, nonché, ai fini dei contenuti, delle previsioni della legge urbanistica regionale e nel rispetto di tutte le norme, nazionali e regionali, inerenti le attività edilizie, la sicurezza delle costruzioni e dell'abitato, l'igiene urbana e del territorio, l'antiquamento, la salvaguardia dell'ambiente edificato e di quello naturalistico, la tutela delle risorse essenziali del territorio comunale.

Il dettame regolamentare si aggiunge alle norme del codice civile, della legislazione amministrativa in materia di tutela e salvaguardia ambientale e del codice penale e contiene disposizioni speciali rispondenti a quelle previste dalle norme tecniche attuative degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune. Rispetto a queste ultime, ove la disciplina edilizia non risulti coincidente, si applicano le disposizioni del presente regolamento in regime di specialità.

Art. 2 Contenuto

Il regolamento persegue gli obiettivi prefissati dall'art. 3 quater c. 2 del D.gs. 152/2006.

Nella specie si richiama il principio di sviluppo sostenibile così come previsto dal Legislatore nazionale al fine di interpretare i criteri direttivi della materia regolamentare: *"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire all'uomo che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane"*.

Il presente regolamento stabilisce alcune misure amministrative vertenti alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile del Comune di Melilli, intervenendo nelle seguenti materie:

- I procedimenti amministrativi riguardanti gli atti preordinati e conseguenti alle attività edilizie, nel rispetto e senza modificare i principi previsti dal P.R.G. A.S.I., dal P.R.G. del Comune di Melilli e dal P.U.C. comunale, al fine di prevedere un apposito coinvolgimento del Consiglio Comunale in ordine all'incidenza ambientale;
- I procedimenti amministrativi riguardanti gli appalti pubblici che effettuerà il Comune quale stazione appaltante allo scopo di prevedere misure atte ad incentivare la partecipazione alle

gare e l'assegnazione delle stesse da parte di aziende che rispettano l'ambiente e sono in possesso della certificazione d'impatto ambientale.

➤ L'attività di monitoraggio e controllo della qualità dell'ambiente nel territorio comunale. Criterio discretivo della materia al fine di qualificare l'applicazione del presente dettame alle attività produttive è quanto previsto dal comma 1 dell'art. 674 C.P.

Art. 3

Attività Edilizie

Il Comune all'atto dell'avvio del procedimento amministrativo vertente all'adozione di provvedimenti di autorizzazione e/o la concessione di attività edilizie, con particolare riguardo ad interventi modificativi dell'ambiente e dell'ecosistema quali insediamenti industriali, commerciali, artigianali, antenne e discariche, provvederà mediante il Responsabile Unico del Procedimento a trasmettere la relativa documentazione al Consiglio Comunale onde acquisire un relativo parere preventivo di incidenza ambientale.

Il Responsabile Unico del Procedimento, individuato in seno allo Sportello unico attività produttive, procederà anche durante l'istruttoria procedimentale ad inviare ogni documentazione prodotta dall'istante da sottoporre al vaglio del civico consesso.

Il Consiglio Comunale dovrà provvedere all'esame e alla valutazione delle pratiche entro 60 giorni liberi dal momento della trasmissione degli atti di avvio procedimento.

Qualora il Consiglio Comunale non si dovesse esprimere in assise plenaria sulle pratiche oggetto di parere, vige il principio del silenzio assenso.

Il Consiglio Comunale al fine di valutare l'impatto ambientale degli interventi edilizi anzidetti potrà ascoltare la relazione del R.U.P., promuovere audizioni dei responsabili e/o dei tecnici progettisti nonché richiedere alla Giunta Municipale, in presenza di materie complesse e per giustificati motivi, la nomina di Consulenti tecnici ad hoc.

La nomina di Consulenti tecnici o l'audizione delle parti istanti non potrà comportare in nessun caso l'aggravamento del procedimento e della sua tempistica.

Il R.U.P. e i Dirigenti dei Settori interessati si adegueranno all'indirizzo manifestato dal civico consesso.

Art. 4

Appalti pubblici di lavoro

Il Comune di Melilli quale Stazione Appaltante, intendendo promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, prevederà nei capitolati d'appalti e/o nei bandi di gara per la realizzazione di opere pubbliche di importo superiore ai 100.000 Euro, il requisito premiale del possesso di una delle certificazioni ambientali quali la ISO 14001, la ISO 26000, la ISO 9004 e la certificazione EMAS.

Art. 5

Monitoraggio della qualità dell'ambiente

Il Dirigente del Settore Ambiente unitamente al Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile provvederanno, con cadenza annuale, alla redazione di un rapporto da inviare al Consiglio Comunale sull'inquinamento ambientale registrato nel territorio, su incidenti ambientali verificatisi nella zona industriale e/o in aree urbane e sulla presenza di eventuali rischi per l'incolumità pubblica e la salvaguardia del territorio.